

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

Repertorio n. 192 del 11.10.2023

CONTRATTO D'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DEL PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU", a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati

CUP C29J22001370001 - CIG 988024299F

L'anno **2023** il giorno **11** del mese di **ottobre** nella residenza comunale di Villa San Pietro, avanti a me Maria Efisia Dr.ssa Contini, Segretario Comunale, per legge autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali è parte il Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, si sono costituiti i Signori:

- **Ing. Andrea Farina** nato a Cagliari (CA) il 24.02.1982, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Villa San Pietro, codice fiscale 00492250923, il quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Comune";

- **Antonio Mastio**

, il quale interviene al presente

atto in qualità di Procuratore (rep. 2735, racc. 2005 del 09.01.2012, notaio Dott. Cristina Puligheddu, in atti) del Legale Rappresentante della ditta MASTIO GIUSEPPE Srl, con sede a Nuoro in via E. Magnani 6, C.F. e P.IVA 01291290912, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro al n. REA NU-89797 dal 25.07.2007 giusta visura camerale, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14.03.2023 è stato approvato il progetto definitivo ad oggetto PNRR M5C2I2.2- REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU - CUP C29J22001370001;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Committenza Bandi PNRR dell'Unione di Comuni Nora e Bithia n. 7 del 13.06.2023, è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) della L. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021, per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU - CUP C29J22001370001;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Committenza Bandi PNRR n. 10 del 14.07.2023 è stato aggiudicato l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU all'operatore economico MASTIO GIUSEPPE SRL con sede a Nuoro in via E. Magnani 6, C.F. e P.IVA 01291290912, che ha offerto il ribasso del 18,222% sull'importo posto a base di gara di € 1.241.839,87, di cui € 19.492,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 21.987,82 per la progettazione esecutiva, oltre IVA, per un importo di aggiudicazione di € 1.019.103,65, di cui € 19.492,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con Verbale di verifica del possesso dei requisiti e di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del 18.08.2023 è stata attestata l'efficacia della Determinazione del Responsabile dell'Area Committenza Bandi PNRR n. 10 del 14.07.2023, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 94 del 21.08.2023 sono state impegnate le somme di € 1.123.171,76, di cui € 1.001.122,45 per i

lavori compresi gli oneri della sicurezza, € 17.981,20 per la progettazione esecutiva, € 100.112,25 per l'IVA al 10% sui lavori, € 3.955,86 per l'IVA al 22% sulle spese di progettazione, in favore dell'operatore economico aggiudicatario MASTIO GIUSEPPE SRL con sede a Nuoro in via E. Magnani 6, C.F. e P.IVA 01291290912;

Il Responsabile dell'Area Tecnica ha attestato che:

- a. non ricorre alcuna condizione sospensiva del termine per la stipulazione del contratto (art. 32, commi 8 e 11 del D.lgs. 50/2016);
- b. si è provveduto ad acquisire la certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui dell'articolo 80, comma 3, lettera c del Codice, mediante il DURC n. INAIL_39498860 emesso il 08.07.2023;
- c. con nota prot. PR_NUUTG_Ingresso_0036695_20230720 è stata acquisita, dalla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), la Comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia), relativamente all'Appaltatore;

TUTTO CIÒ PREMESSO, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Appaltatore che, come sopra costituito, accetta, l'esecuzione della progettazione esecutiva e dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN PARCO FLUVIALE SUL RIO MANNU" da eseguirsi in osservanza delle norme, patti e condizioni risultanti, nel loro complesso:

- dalle disposizioni del presente contratto;

- dal capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145, nella parte ancora vigente;

- dal capitolato speciale d'appalto;

- dall'offerta economica;

- dalle polizze di garanzia;

- dal piano di sicurezza e coordinamento;

- dal piano operativo di sicurezza;

- dagli elaborati di progetto che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati;

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dell'appalto è stabilito in € 1.019.103,65 (unmilione centodiciannovemilacentotré/65) al netto dell'IVA, a seguito di ribasso offerto in sede di gara pari al 18,222%, così composto:

Importo netto lavori: € 981.630,40

Oneri per la sicurezza € 19.492,05

Spese di progettazione € 17.981,20

Il contratto è stipulato "a corpo", secondo quanto specificato nell'articolo 3 del capitolato speciale di appalto.

Art. 3 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, l'Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante polizza fidejussoria numero 2020742 in data 31.08.2023, rilasciata dalla società Revo Insurance SpA, dell'importo di € 92.850,53.

Art. 4 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

L'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del d.lgs. 50/2016, polizza assicurativa n. 07365/11/49477163 in data 07.09.2023, rilasciata dalla società Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA, in atti, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti. La polizza prevede inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 5 - Direzione dei lavori

La direzione dei lavori oggetto del presente contratto viene affidata al RTP composto da Tecnolav Engineering Srl (Capogruppo Mandatario), dal Dott. Agr. Renato Congiu, dalla Dr.ssa Archeologa Cristiana Cilla. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Art. 6 - Programma di esecuzione dei lavori

I lavori oggetto del presente contratto debbono svolgersi secondo un programma di esecuzione redatto ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 207/2010, dettagliatamente illustrato nell'elaborato di progetto denominato Cronoprogramma dei Lavori.

Art. 7 - Termini di esecuzione, penali e premio di accelerazione

Il tempo utile per consegnare ultimato il progetto esecutivo in appalto resta fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione di avvio della prestazione da parte del RUP.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto, resta fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori.

Il Comune, qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, applicherà una penale del 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Nell'ambito degli interventi PNRR e PNC, per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH, saranno applicate penali giornaliere del 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti richiesti, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dall'art. 50 comma 4 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2022.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Inoltre l'art. 50, comma 4 del DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2022, stabilisce che qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, all'Appaltatore è concesso un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo delle penali, ovvero un premio di accelerazione del 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale consecutivo in anticipo rispetto agli adempimenti previsti.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto dell'articolo 23 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 8 - Sospensioni

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa

la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera ai sensi dell'art.

107 del D.lgs. 50/2016.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 9 - Esecuzione - Oneri a carico dell'Appaltatore

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, e negli elaborati rubricati all'art.1 del presente

contratto. La Ditta Appaltatrice dovrà comunicare per iscritto al R.U.P. ed al Direttore Lavori ogni eventuale variazione dei nominativi del Direttore Tecnico del Cantiere, del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione e del Responsabile del Cantiere. In caso di mancata comunicazione il R.U.P. provvederà formalmente, con apposito atto di diffida, ad invitare la Ditta Appaltatrice ad adempiere entro un termine di 15 gg., oltre il quale provvederà a comunicare l'avvio per procedimento di risoluzione contrattuale.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di

collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.

Art. 10 - DNSH

I lavori dovranno essere svolti in coerenza con quanto previsto dal progetto esecutivo posto a base di gara d'appalto ed in congruenza rispetto ai principi DNSH di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 relativo al raggiungimento dei sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ossia:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;

3. uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine;

5. economia circolare;

6. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

7. protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi;

con lo scopo finale di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo).

Art. 11 - Proroghe

La Ditta Appaltatrice che, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale e in ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti al Comune per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Ditta Appaltatrice. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal R.U.P., sentito il Direttore Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Resta inteso che, a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle singole scadenze fissate dal cronoprogramma dei lavori, la Ditta Appaltatrice non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altre ditte, se questa non abbia tempestivamente denunciato, in forma scritta, al R.U.P. e alla Direzione Lavori il ritardo ad esse imputabile.

Art. 12 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 25/2022, si applica la seguente clausola di revisione dei prezzi. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.lgs n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto

al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2 dell'art. 29 del D.L. 4/2022, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L. 4/2022.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto dell'articolo 38 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 13 - Varianti in corso d'opera e opzioni

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata a iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti in corso d'opera, possono essere ammesse, sentiti il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente nei casi, nei limiti e con le modalità individuate dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e per le seguenti clausole: modifiche già previste nei documenti di gara, circostanze impreviste e imprevedibili, lavori supplementari che si rendono necessari.

L'appaltatore dichiara di conoscere e accettare le modifiche già previste nei documenti di gara ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016.

La stazione appaltante si riserva inoltre di promuovere, ai sensi una dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una o più modifiche contrattuali, dell'entità complessiva non superiore a € 265.730,33 derivanti da ribasso d'asta o altre economie, al fine di promuovere la realizzazione di alcune opere ulteriori rientranti nelle categorie OS24, OG1, OG9.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto degli articoli 32, 33, 34, 35 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 14 - Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del d. lgs 50/2016.

Art. 15 - Cessione dei crediti

Si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016.

Art. 16 - Modalità di pagamento di acconti e saldo

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 200.000,00 (duecentomila/00). I pagamenti in acconto e a saldo dovuti all'appaltatore saranno disposti presso la tesoreria comunale, Poste Italiane, osservando le modalità che verranno comunicate all'Area Finanziaria dell'Ente e saranno liquidati entro 30 (giorni) giorni dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, all'appaltatore potrà essere riconosciuta un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto dell'appalto e quindi pari ad **€ 3.596,24 per le attività di progettazione** e pari ad **€ 200.224,49 per l'esecuzione dei lavori**.

Art. 18 - Cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

L'Appaltatore intende avvalersi del subappalto come risulta dalla dichiarazione resa in sede di gara ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a comunicare alla compagnia presso la quale ha costituito la polizza il nominativo dell'impresa subappaltatrice e i lavori oggetto di subappalto.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore relative ai pagamenti a quest'ultimo effettuati. In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto, il Comune sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, il subappaltatore dovrà allegare alla propria fattura elettronica copia della fattura emessa nei suoi confronti dal subappaltatore.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2020 e successive modifiche.

A tal fine, tutti i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato dall'appaltatore, anche se non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, già comunicato con dichiarazione agli atti dell'Amministrazione.

L'appaltatore si impegna a inserire negli eventuali contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel D.lgs. 81/2008, così come modificato con il D.lgs. 106/2009 nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la progettazione e messo a disposizione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 100, D.lgs. 81/2008, che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

Art. 21 - Collaudo

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione assuma carattere definitivo, trascorsi due anni dalla sua emissione.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 22 - Custodia del cantiere

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Art. 23 - Domicilio

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DM Ministero dei lavori pubblici del 19.04.2000, n. 145, l'Appaltatore dichiara di eleggere il suo domicilio presso la Casa Comunale del Comune di Villa San Pietro, ubicata in Piazza San Pietro, n. 6.

Art. 24 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/08;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 25 - Controversie

In caso di contenzioso fra il Comune e l'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205, 207, 208 e 209 del D.lgs. 50/2016, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli articoli 209 e 210 del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.205 del D.lgs. 50/2016 saranno deferite alla competenza esclusiva del foro di Cagliari.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Il Comune, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore sottoscrive ed accetta la Nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati, conferita dal delegato del titolare del trattamento, allegata al presente contratto per formarne parte integrante.

Art. 27 - Osservanza del codice di comportamento e del patto di integrità

L'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento del Comune di Villa San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2014 e degli obblighi contenuti nel patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 17/02/2020.

Le parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla lettura degli stessi.

Io, segretario comunale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su **17** pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

L'IMPRESA Sig. Antonio Mastio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA Ing. Farina Andrea

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Maria Efsia Contini